



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Anna Maria Beneduce	Presidente
dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere relatore
dott. Nicoletta Giammarino	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 dicembre 2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1249/2017 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dagli avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli

APPELLANTE

E

PERSICI Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Di Palma, presso il cui studio, sito in Napoli, via Monte S. Michele n. 12, è elettivamente domiciliato

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 5 marzo 2013 Antonio Persici ha proposto opposizione davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere avverso l'avviso di addebito n. 328 2012 0006565931, notificato il 28 gennaio 2013, emesso per l'importo di € 8.500,75 e riferito a contributi dovuti alla Gestione commercianti per gli anni 2005-2012 oltre relativi interessi e sanzioni, eccependo la prescrizione dei contributi riguardanti gli anni dal 2005 al 2008.



Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'I.N.P.S. richiedendo il rigetto della domanda.

La causa è stata decisa con sentenza n. 994/2017 che ha accolto il ricorso, dichiarando estinti per prescrizione i crediti relativi agli anni dal 2005 al 2008 e condannando l'I.N.P.S. al pagamento delle spese del giudizio.

Con atto depositato presso questa Corte il 4 maggio 2017 l'I.N.P.S. ha proposto appello avverso la sentenza, censurando l'erroneità della ricostruzione operata dal primo giudice, che non avrebbe considerato l'efficacia interruttiva della prescrizione da parte della comunicazione di iscrizione di ufficio alla Gestione commercianti, risalente al 12 gennaio 2011, pertanto tempestiva rispetto al *dies a quo* dal quale computare il termine, individuato dallo stesso giudice nella data del 24 ottobre 2006, di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2005; che tale atto possedeva tutti i caratteri richiesti dalla consolidata giurisprudenza per costituire rituale messa in mora del debitore; che la notifica, ad onta di quanto affermato dal primo giudice, si era regolarmente perfezionata; che ad ogni modo, anche considerando la sola notificazione dell'avviso di addebito, non potevano essere reputati prescritti i contributi di cui alla 4^a rata del 2007 e quelli del 2008, attesa la loro scadenza al 16 febbraio 2008 e date successive.

Ha, quindi, concluso per la riforma della sentenza con rigetto del ricorso e vittoria di spese del doppio grado.

Si è costituito in giudizio il Persici eccependo l'improcedibilità dell'appello, per essere inesistente la prima notifica tentata presso l'errato studio del difensore; nel merito ne ha comunque richiesto il rigetto sostenendone l'infondatezza.

All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si illustrano.

Va innanzitutto respinta l'eccezione di improcedibilità dell'appello, in quanto non può essere considerata come inesistente la notifica operata presso il vecchio indirizzo del difensore risultante dagli atti, né la giurisprudenza menzionata dalla parte appellata si attaglia alla fattispecie, riguardando essa ipotesi di decadenza dall'impugnazione a differenza della presente, ove l'appello è stato incontestabilmente proposto tempestivamente con deposito presso questa Corte di appello nei termini di legge.



Pertanto, appare corretta la concessione del termine per il rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., che ha portato alla regolare instaurazione del contraddittorio, tanto è vero che la parte appellata si è ritualmente costituita formulando articolate difese anche nel merito.

Venendo appunto al merito, la declaratoria di prescrizione contenuta nella sentenza impugnata non risulta condivisibile.

Infatti – a parte l'erroneità della sua affermazione anche con riferimento all'annualità 2008, sebbene risulti pacifica la notificazione dell'avviso di addebito dal quale ha preso le mosse il presente giudizio nella data del 28 gennaio 2013, nonché per gli stessi motivi della 4^a rata afferente al 2007 – osserva la Corte che la comunicazione di iscrizione del Persici nella data del 12 gennaio 2011, oltre ad essere stata ritualmente notificata, possiede tutti i caratteri propri dell'atto interruttivo.

Invero, in essa si legge che *“da una verifica effettuata è risultato che Lei è stato, per l'anno 2005, socio della Società Volto Santo s.a.s. di Persici Antonio (...). Poiché la suddetta Società, nell'ambito della dichiarazione dei redditi Unico 2005 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente, ai sensi del comma 202 e successivi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, Lei è obbligato all'iscrizione alla gestione degli Esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione. A seguito di tali controlli è stato iscritto d'ufficio alla gestione di competenza, con imposizione contributiva a decorrere dal 01/01/2005. A tal fine Le sarà inviata una successiva comunicazione, con la quale Le saranno indicate le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di contributi ed eventuali oneri ed accessori”*.

Ebbene, secondo la giurisprudenza preferibile l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.

Pertanto, l'atto diretto al Persici risulta possedere tutti i requisiti per poter essere qualificato come idoneo atto interruttivo, contenendo esso la chiara indicazione della pretesa vantata dall'I.N.P.S., sebbene l'indicazione del *quantum* fosse rimessa ad un atto ulteriore. Infatti, la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto



costitutivo della pretesa, posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto. In particolare, la S.C. ha ritenuto idonea la lettera con cui era stato richiesto all'I.N.P.S., sulla base della ritenuta estensione di alcuni sgravi, il rimborso *“di tutto quanto indebitamente corrisposto e indebitamente riscosso dall'Istituto in uno con interessi e danni”*, pertanto ritenendo non indefettibile la specifica quantificazione della pretesa.

Stabilita la natura di atto interruttivo della comunicazione datata 28 dicembre 2010, si deve esaminare la notifica, atteso che il primo giudice la ha ritenuta irrituale, in quanto la relata reca una sottoscrizione del destinatario definita come illeggibile.

A parere della Corte, al contrario, la documentazione prodotta in atti appare sufficiente a dimostrare la ricezione della comunicazione in discorso da parte del Persici atteso che, a tacere della circostanza che questi non risulta averla specificamente censurata, essa risulta consegnata all'indirizzo di residenza dell'appellato stesso.

Si consideri, inoltre, che la nullità di un atto non può dipendere dalla eventuale illeggibilità della firma, ma solo dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario. Pertanto, in casi, come il presente, di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione, spetta al destinatario, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione, anche perché diversamente opinando, si consentirebbe in maniera indiscriminata al ricettore di preconstituire invalidità a proprio favore, ciò che appare contrario all'ordinamento.

Attesa la regolarità della notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione nel termine quinquennale dalla incontestata data del 24 ottobre 2006, appare evidente come nessun termine estintivo sia dunque maturato.

In ragione di quanto esposto, l'appello proposto dall'I.N.P.S. va in conclusione accolto al che consegue la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto delle domande formulate in primo grado dal Persici.

Quanto alle spese del presente giudizio, esse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande formulate in primo grado da Antonio Persici; condanna il Persici al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge; condanna il Persici al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.800,00 oltre accessori di legge.

Napoli, 2 dicembre 2019

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Anna Maria Beneduce

